Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Lunedì, 8 agosto 1932 - ANNO X — **Numero 182**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGE 20 maggio 1932, n. 899.
Conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 199, che ha dato approvazione al Protocollo addizionale all'Accordo commerciale italo-francese del 7 marzo 1928 per l'importazione dei vini italiani in Francia, Protocollo stipulato in Roma, tra l'Italia e la Francia, il 16 novembre 1931 . Pag. 3646

REGIO DECRETO-LEGGE 18 luglio 1932, n. 900.
Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni. Pag. 3646

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 901.
Approvazione del regolamento di procedura innanzi al Collegio istituito presso la Corte d'appello di Roma, per i giudizi circa l'indennità di espropriazione in dipendenza del piano regolatore di Roma . . . . Pag. 3647

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 902.
2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 . . . . Pag. 3648

REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1932, n. 903.
Modificazione del regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori . . . . Pag. 3649

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 904.
Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane. Pag. 3650

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 905.
Modifica dei regolamenti speciali per i personali civili dell'Amministrazione della guerra . . . . Pag. 3653

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n. 906.
Erezione in ente morale del Consorzio peschereccio di Caorle. Pag. 3653

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 907.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Morsano al Tagliamento . . . . Pag. 3653

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 908.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Ariano nel Polesine . . . . Pag. 3654

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 909.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Salza Irpina . . . . Pag. 3654

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1932.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale cattolica di prestiti in Licata (Agrigento) e nomina del commissario governativo . . . . Pag. 3654

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3654

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 3655

Ministero dell'educazione nazionale: Elenco di coloro che avendo ottenuto, in applicazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331, il riconoscimento del diploma d'ingegnere conseguito all'estero, hanno il titolo per la iscrizione nell'albo professionale e il diritto all'uso della qualifica di ingegnere. Pag. 3655

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 182 DELL'8 AGOSTO 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 48: **Società elettrica bresciana, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 5,50 per cento sorteggiate nella 31ª estrazione del 18 luglio 1932. — **Società idroelettrica ligure, in La Spezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1932. — **Municipio di Napoli:** Elenco di n. 1390 buoni sorteggiati dal 1° al 4 luglio 1932 (52ª estrazione). — **Comune di Vado Ligure:** Elenco delle cartelle del prestito civico 1910 e 1926 sorteggiate il 30 giugno 1932 — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in liquidazione, in Genova:** Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nella 28ª estrazione del 21 luglio 1932. — Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nelle prime 27 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso alla data del 18 luglio 1932. — **Società anonima trafilerie e punterie di Portocivitanova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1932.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1932, n. 899.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 199, che ha dato approvazione al Protocollo addizionale all'Accordo commerciale italo-francese del 7 marzo 1928 per l'importazione dei vini italiani in Francia, Protocollo stipulato in Roma, tra l'Italia e la Francia, il 16 novembre 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 199, che ha dato approvazione al Protocollo addizionale all'Accordo commerciale italo-francese del 7 marzo 1928 per l'importazione dei vini italiani in Francia, Protocollo stipulato in Roma, tra l'Italia e la Francia, il 16 novembre 1931.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

N.B. — L'Atto internazionale di cui sopra venne pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1932.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 luglio 1932, n. **900.**

Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Corindone artificiale e carborundum, macinati	Per la fabbricazione di mole. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 luglio 1934)	kg. 100	1 anno
Aldeide benzoica . . .	Per la fabbricazione di acido fenilchinolin carbonico. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 luglio 1933).	kg. 100	1 anno
Fibra artificiale del tipo « celta » 150 dinari (per un quantitativo complessivo di chilogrammi 6000)	Per la fabbricazione di velluti. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicem. 1932).	kg. 100	1 anno
Olio minerale lubrificante, speciale, con viscosità a gradi 50 anidro e privo di acidi	Per la fabbricazione di cavi elettrici. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 luglio 1934).	kg. 100	1 anno
Ossido di antimonio. .	Per la fabbricazione di tartaro emetico. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 luglio 1934).	kg. 100	1 anno

Art. 2.

La temporanea importazione della ghisa da fusione, già concessa per altre lavorazioni, è estesa alla fabbricazione di oggetti ed apparecchi di ghisa greggi, incatramati, verniciati o smaltati, per impianti sanitari, igienici, idraulici e da riscaldamento.

Quantità minima ammessa alla temporanea importazione: kg. 100.
Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.

Art. 3.

È confermata alle stesse condizioni fissate dal R. decreto-legge 8 marzo 1925, n. 251, e per il periodo appresso indicato, l'importazione temporanea già concessa in via provvisoria delle seguenti merci;

a) lastre di vetro (dei tipi speciali per automobili), avvisatori elettrici, amperometri, candele di accensione, nastri per ceppi-freno, dischi per frizione; per il completamento e la rifinitura delle automobili e degli autocarri. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 luglio 1934);

b) tessuti di cotone incerati, per il completamento e la rifinitura delle automobili e degli autocarri. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 luglio 1933).

Art. 4.

La concessione di temporanea importazione di cui al R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, riguardante i nastri di racello e i nastri di cellofane per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli, è limitata ai soli nastri di racello (lamine di cellofane miste a ramié o a cotone) di qualsiasi larghezza.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore 5 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 901.

Approvazione del regolamento di procedura innanzi al Collegio istituito presso la Corte d'appello di Roma, per i giudizi circa l'indennità di espropriazione in dipendenza del piano regolatore di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11, capoverso 3, e l'art. 20, ultima parte, del Nostro decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, concernente l'approvazione del piano regolatore della città di Roma, convertito nella legge 24 marzo 1932-X, n. 355;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la giustizia e affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Collegio istituito presso la Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, sono destinati in qualità di segretari uno o più funzionari di cancelleria della Corte di appello di Roma, da nominarsi dal primo presidente della Corte medesima.

Art. 2.

Nella segreteria saranno tenuti i registri indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 33 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, nonchè gli altri registri indicati ai nn. 1, 2 e 3 del successivo art. 35 dello stesso regolamento.

Tutti i registri, prima di essere posti in uso, saranno numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente del Collegio o da uno dei componenti da lui delegato.

Le decisioni, a norma dello stesso articolo 35, saranno riunite e conservate in volume.

Art. 3.

Il Collegio può chiedere alle autorità ed agli uffici pubblici le notizie e le informazioni necessarie.

Art. 4.

Le funzioni di ufficiale giudiziario presso il Collegio sono disimpegnate dagli ufficiali giudiziari della Corte di appello di Roma.

Per le notificazioni fuori la sede del Collegio, possono adibirsi anche gli ufficiali giudiziari addetti alla pretura del luogo, dove la notificazione deve essere eseguita, ed, in mancanza, gli uscieri degli Uffici di conciliazione.

Art. 5.

In quanto non sia regolato dalle presenti norme, il Collegio stabilisce i termini e il metodo del procedimento. In mancanza si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dal Codice di procedura civile per i giudizi davanti ai Tribunali, dal regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 2641, e dalla legge 31 marzo 1901, n. 107, che riforma il procedimento sommario innanzi ai Tribunali civili.

Art. 6.

Il termine per comparire innanzi al Collegio è quello stabilito dagli articoli 148 e 150 del Codice di procedura civile, ridotto alla metà.

Art. 7.

Le parti possono comparire innanzi al Collegio, vuoi personalmente vuoi a mezzo di mandatari. Il mandatario può essere scelto anche fra persone che siano designate all'uopo dalla Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia. Esse possono presentare memorie scritte entro il termine che sarà stabilito dal presidente.

Il Collegio può sempre ordinare di ufficio la comparizione personale delle parti.

Esso può anche delegare uno dei suoi componenti a raccogliere le dichiarazioni delle parti medesime.

Se le parti compariscono innanzi al Collegio per mezzo di mandatari, il mandato può essere scritto in fine dell'originale e della copia dell'atto di citazione.

Art. 8.

Il Collegio, quando lo ritenga assolutamente necessario e non creda di poter all'uopo provvedere a mezzo di uno o più dei suoi componenti, ha facoltà di valersi dell'opera di funzionari tecnici statali, per i soli accertamenti e rilievi di fatto, occorrenti per le determinazioni di sua competenza. In tal caso il Collegio provvederà con ordinanza interna, senza alcuna formalità, assegnando un termine brevissimo entro il quale i detti funzionari dovranno presentare la loro relazione.

I detti funzionari non possono assumere l'incarico senza il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono.

Art. 9.

Dopo la trattazione della causa, il Collegio pronuncia la sentenza, o ne differisce la pronuncia a una delle prossime udienze.

Per la votazione, si osservano le norme di cui all'art. 359 del Codice di procedura civile. I componenti il Collegio non possono, per alcuna ragione, rifiutarsi di firmare le decisioni.

La pubblicazione della sentenza ha luogo mediante deposito della medesima in segreteria.

Art. 10.

Le spese del giudizio saranno poste a carico dell'espropriando nel caso in cui sia riconosciuta equa l'indennità offerta dal Governatorato; saranno invece poste a carico del Governatorato quando l'indennità fissata dal Collegio superi di almeno un quinto quella offerta.

In tutti gli altri casi le spese saranno dichiarate compensate e gli onorari e il compenso di cui all'articolo seguente verranno ripartiti a carico delle parti nella proporzione che sarà determinata dal Collegio.

Art. 11.

Gli onorari spettanti ai componenti il Collegio e il compenso al segretario non potranno superare le lire quattrocento complessive per ciascun giudizio. Tali onorari sono liquidati per ciascun giudizio con decreto del primo presidente della Corte di appello di Roma.

Le parti interessate possono, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, proporre reclamo allo stesso primo presidente, il quale decide in modo irrevocabile.

Art. 12.

La liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore è fatta a norma dell'articolo precedente.

Art. 13.

Il Governatorato di Roma è tenuto ad anticipare gli onorari liquidati a favore dei componenti il Collegio e il compenso al segretario, salvo il diritto al rimborso verso l'altra parte, in conformità della sentenza, mediante trattenuta sull'ammontare dell'indennità liquidata.

A tale effetto l'espropriato dovrà corredare la domanda di svincolo di una copia dell'ordinanza del presidente della Corte d'appello, con la quale sono liquidate le spese e gli onorari.

La Cassa depositi e prestiti, nell'effettuare il pagamento, tratterrà a disposizione del Governatorato la somma corrispondente alle spese ed onorari suddetti, facenti carico all'espropriato.

Art. 14.

Per le tasse di bollo e di registro, saranno applicate le disposizioni per i giudizi civili davanti ai Tribunali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 86. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. **902**.

2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 luglio 1932-X, sul decreto che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTÀ,

Per le ulteriori spese occorrenti per le mostre a carattere agrario, da svolgersi nel X annuale del Regime, nonchè per particolari esigenze del servizio di investigazione politica, si rende necessaria l'assegnazione di L. 1.000.000 in ciascuno degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per l'esercizio finanziario in corso.

A ciò, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede, ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che mi onoro rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 sono disponibili lire 39.960.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di L. 2.000.000,

da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero dell'interno:

Cap. n. 79 - Spese per il servizio di investigazione politica . . . . L. 1.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione) - Contributi e spese per l'organizzazione delle mostre interessanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da svolgersi nel X Annuale del Regime . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 2.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nela raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1932, n. 903.
Modificazione del regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori in relazione alle condizioni degli scambi internazionali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il dazio del 15 per cento sul valore, di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, il regime doganale delle merci indicate nella seguente tabella è modificato come appresso:

Num. e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	
			Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
106	Vini:			
	(*Nota invariata*).			
a	in fusti, damigiane o vagoni cisterna	Hl.	124 —	0,5
	(*Nota invariata*).			
b	in bottiglie:			
	1. di mezzo litro o meno:			
	α) spumanti	Cento	660 —	1 —
	β) altri	Cento	200 —	1 —
	2. superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro:			
	α) spumanti	Cento	1.100 —	1 —
	β) altri	Cento	300 —	1 —
	(*Nota invariata*).			
110	Acquaviti:			
	(*Nota invariata*).			
a	cognac, arac, rum e wisky:			
	1. in fusti o in damigiane . . .	Hl.	660 —	1 —
	2. in bottiglie:			
	α) di mezzo litro o meno . .	Cento	440 —	1 —
	β) superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro. . .	Cento	735 —	1 —
b	altre:			
	1. in fusti o in damigiane . . .	Hl.	550 —	1 —
	2. in bottiglie:			
	α) di mezzo litro o meno . .	Cento	04 —	1 —
	β) superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro . .	Cento	585 —	1 —
111	Liquori e altre bevande spiritose, dolcificate o aromatizzate:			
	(*Nota invariata*).			
a	in fusti o in damigiane	Hl.	585 —	1 —
	(*Nota invariata*).			
b	in bottiglie:			
	1. di mezzo litro o meno . . .	Cento	440 —	1 —
	2. superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro . . .	Cento	660 —	1 —
	(*Nota invariata*).			

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 904.
Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'agricoltura e le foreste, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento contenente le norme per l'applicazione della legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 46. — FERZI.

Regolamento per l'applicazione della legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane.

CAPO I.

Farina.

Art. 1.

Sotto la denominazione di « farina di frumento » o semplicemente « farina » può esser messo in commercio soltanto il prodotto ottenuto dalla macinazione del frumento, liberato da ogni sostanza estranea e da ogni impurità.

Art. 2.

È vietata anche agli stessi mugnai, salvo quanto dispone l'art. 5, qualsiasi forma di commercio delle farine a « resa integrale » la cui produzione è consentita soltanto per i consumatori diretti.

Art. 3.

È vietato il commercio di farine di frumento che abbiano caratteristiche diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge, salvo le eccezioni consentite dal successivo art. 5.

Da tale divieto sono esenti le farine di grano destinate all'esportazione, le quali dovranno essere contenute in sacchi piombati e recanti, sul tessuto, la dicitura « farina per l'esportazione ».

Art. 4.

Le farine di provenienza estera non possono essere poste in commercio nel Regno qualora non siano rispondenti a tutti i requisiti prescritti dalla legge.

Art. 5.

Ai sensi e nelle forme di cui all'art. 17 della legge, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste, può autorizzare, su proposta del prefetto presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, la vendita della farina e del pane a « resa integrale » nonchè la vendita di « farinette di grano duro » per essere impiegate come tali nella fabbricazione del pane, quando ciò risponda ad antica consuetudine locale.

Tali prodotti della macinazione debbono, rispettivamente, essere contraddistinti con la denominazione di « farina integrale » o « farinette di grano duro » ed essere posti in commercio a prezzo inferiore di quello più basso praticato sul mercato per i quattro tipi fissati dalla legge.

Art. 6.

I cartellini di cui debbono essere provvisti i sacchi di farina, giusta la disposizione dell'art. 5 della legge, debbono recare, oltre al nome della ditta molitoria produttrice, la leggenda:

farina Tipo 00
» » 0
» » 1
» » 2

a seconda della qualità del prodotto contenuto nei sacchi.

I piombi o i sigilli applicati per garantire l'integrità della chiusura dei sacchi medesimi debbono portare impresso, e in modo decifrabile, il nome della ditta molitoria.

Tali disposizioni valgono anche per le « farine integrali » e per le « farinette di grano duro » di cui al precedente articolo, che dovranno, pertanto, essere contenute in sacchi piombati e provvisti di cartellino recante, a seconda del contenuto, la leggenda « farina a resa integrale » o « farinette di grano duro ».

Art. 7.

I cartellini e i sistemi di chiusura applicati ai sacchi contenenti le farine debbono essere conservati integri, anche se i sacchi medesimi siano collocati o depositati nei locali di lavorazione annessi ai forni, e tali debbono restare fino a che si proceda alla lavorazione delle farine.

CAPO II.

Pane.

Art. 8.

Il pane confezionato con « farine a resa integrale » o con « farinette di grano duro » deve essere venduto sotto la denominazione di « pane integrale » o di « pane di farinetta » e deve inoltre essere ceduto al consumatore a prezzo inferiore a quello praticato sul mercato per il corrispondente tipo di pane comune di cui all'art. 10 della legge.

Art. 9.

Le rivendite di pane non annesse ai forni sono tenute a farsi rilasciare dai produttori, per ogni quantitativo di pane che venga ad esse consegnato per la vendita al pubblico, una distinta in cui deve essere indicato l'indirizzo della ditta fornitrice, la data di consegna, la qualità e quantità di pane consegnato.

Tali distinte debbono essere conservate presso le rivendite suddette per essere esibite a qualunque richiesta delle persone incaricate della sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme e di quelle della legge.

Art. 10.

I lieviti da adoperarsi nella panificazione potranno essere « naturali » o « selezionati ».

Art. 11.

È permesso ai fornai di aggiungere alla farina, oltre al lievito ed al sale:

a) farine provenienti da cereali maltati che abbiano un potere diastasico, determinato secondo il metodo di Pollack, non inferiore a 6500 unità su sostanza secca;

b) estratti di malto che abbiano un potere diastasico, determinato secondo il metodo di Pollack, non inferiore a 4500 unità.

Gli involucri ed i recipienti nei quali sono messi in commercio i lieviti selezionati ed i prodotti di cui al presente articolo debbono portare impresso il nome, cognome e indirizzo della ditta produttrice.

Gli stabilimenti in cui i prodotti sono fabbricati ed i prodotti stessi sono soggetti a vigilanza da parte della Direzione generale della sanità pubblica, la quale, pertanto, procederà ad accertamenti periodici per garantirsi della bontà dei prodotti.

L'apertura degli stabilimenti suddetti deve essere preventivamente denunciata al prefetto della Provincia.

I fornai debbono fornire i prodotti stessi agli agenti incaricati della vigilanza.

Art. 12.

Nella confezione del pane possono anche essere adoperate sostanze grasse (burro, olio d'oliva e strutto), latte e polvere di latte, mosto di uva, come pure zibibbo ed altre uve passe, fichi, anice, sesamo e zucchero.

Il pane confezionato con l'aggiunta di tali sostanze deve, nei locali di vendita, essere tenuto in scansie separate e fornite di cartelli con l'indicazione delle aggiunte fatte.

Art. 13.

È consentita la fabbricazione di pane per speciali regimi dietetici.

Tali qualità di pane dovranno essere messe in vendita con l'indicazione dell'uso cui sono destinate.

Art. 14.

Il pane fabbricato con farine di frumento miscelate, in qualsiasi proporzione, con farine di segale, di granoturco ecc., deve essere posto in commercio sotto la denominazione di « pane di segale », « pane di granoturco » ecc.; cioè del cereale da cui proviene la farina mescolata a quella di frumento.

CAPO III.

Prelevamento dei campioni e controlli.

Art. 15.

La sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme e di quelle contenute nella legge è affidata ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari i quali possono avvalersi dell'opera degli agenti comunali incaricati della vigilanza annonaria, degli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonchè degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

I funzionari ed agenti suddetti hanno facoltà di accesso in tutti i locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita delle farine, del pane e dei lieviti e possono procedere, in qualsiasi momento, al prelevamento dei campioni ed alle indagini che ritengano necessarie o che vengano ordinate dalle competenti Autorità.

Art. 16.

Agli effetti della vigilanza di cui al precedente articolo, i podestà, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari, ogni volta vengano a conoscere od a sospettare inadempienze od irregolarità nella applicazione delle presenti norme e di quelle della legge, debbono ordinare, promuovere od eseguire le indagini del caso ed il prelevamento dei campioni.

Il prelevamento dei campioni può essere sempre direttamente ordinato dai prefetti.

Art. 17.

Per le farine chiuse in sacchi, il campione si forma prelevando la farina sia dalle parti periferiche, sia dalle parti centrali di diversi sacchi e mescolando poi intimamente le varie porzioni.

Per le farine raccolte in casse, o altrimenti ammucchiate, debbono prelevarsi in punti diversi dei campioni che poi si riuniscono e si mescolano intimamente.

Dalla miscela così ottenutasi si prelevano tre campioni di grammi 300 ciascuno.

I campioni, chiusi in sacchetti di tela o di carta resistente, vengono suggellati e firmati dal detentore delle farine o da chi lo rappresenta e da chi esegue il prelevamento; due di essi vengono spediti, per le analisi, ad uno dei laboratori di cui all'art. 14 della legge ed il terzo viene lasciato ai detentore della farina od a chi lo rappresenta.

Dei due campioni rimessi al laboratorio uno servirà per l'analisi e l'altro sarà conservato, per gli eventuali controlli, per un periodo non superiore a due mesi dalla data di arrivo al laboratorio stesso.

Di ogni prelevamento deve essere redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una deve essere inviata al laboratorio che eseguirà le analisi e l'altra è rilasciata all'interessato.

In ogni verbale di prelevamento deve essere indicato il motivo che l'ha provocato e debbono essere inserite le eventuali osservazioni del detentore delle farine o di chi lo rappresenta.

Art. 18.

L'analisi dei campioni deve essere eseguita entro 20 giorni dalla data dell'arrivo dei campioni al laboratorio incaricato di eseguirle.

Entro il suddetto periodo di 20 giorni deve altresì essere ottemperato a quanto prescrive il primo comma dell'art. 15 della legge.

Art. 19.

Il prefetto della Provincia, appena trascorso il periodo di tempo fissato dall'articolo 15 della legge senza che gli interessati abbiano impugnato nei modi prescritti i risultati e le conclusioni delle analisi, provvede senz'altro alla denunzia dei contravventori alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 20.

Alle denuncie di contravvenzione da farsi all'Autorità giudiziaria sono unite le specifiche delle spese sostenute per il prelevamento dei campioni e per le conseguenti analisi.

L'importo di dette specifiche, in caso di condanna, viene, dall'Autorità investita del procedimento contravvenzionale, posto a carico dei contravventori, iscritto nel campione penale tra le competenze dei terzi, riscosso, nei modi di regola, dall'Ufficio del registro contemporaneamente alle pene pecuniarie e rimborsato dall'Ufficio stesso all'ente od ufficio che lo ha anticipato.

Art. 21.

I ricorsi di cui all'art. 16 della legge, contro il risultato delle analisi, redatti su carta da bollo, debbono essere presentati al prefetto della Provincia corredati della ricevuta del versamento effettuato in Tesoreria della somma di L. 100 per ogni campione.

Il prefetto, appena ricevuto tale ricorso, provvede ad inoltrare subito tutti gli atti e il secondo campione, depositato presso il laboratorio che eseguì l'analisi di prima istanza, al laboratorio chimico del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), il quale procede anche a tutti gli accertamenti ed alle pratiche necessarie.

Qualora dalle analisi di revisione non risulti alcuna infrazione alle presenti norme od a quelle della legge, è disposto il rimborso della somma di L. 100 versata per la revisione delle analisi medesime.

Art. 22.

La Direzione generale della sanità pubblica riferisce al prefetto competente sulle risultanze delle analisi dei campioni e, quando tali risultanze siano in tutto o in parte non rispondenti alle condizioni o ai requisiti prescritti, il prefetto medesimo presenterà denuncia circostanziata alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 23.

Il campione di grano di cui all'art. 13 della legge deve essere conservato presso i molini per la durata di tre mesi decorrenti dal giorno in cui le farine prodotte con la corrispondente qualità di grano vengano poste in commercio.

Art. 24.

Per il pane debbono prelevarsi tre campioni di pani interi ed il prelievo deve essere fatto tra i quantitativi posti nei locali della vendita al pubblico.

I campioni debbono essere scelti avendo riguardo alla media delle caratteristiche che sono attribuite al quantitativo di pane posto nel locale di vendita al pubblico.

La quantità di pane non dovrà in nessun caso essere inferiore a grammi 200 per ciascun campione.

I campioni debbono involgersi in carta impermeabile; per tutte le altre formalità si osservano le disposizioni stabilite per le farine.

Art. 25.

I prefetti del Regno daranno comunicazione al Ministero delle corporazioni delle violazioni accertate nei riguardi delle ditte produttrici o venditrici di farina e di pane.

Art. 26.

La Direzione generale della sanità pubblica istituirà, presso il dipendente laboratorio chimico, un apposito servizio per l'esecuzione delle analisi di controllo e degli accertamenti di cui all'art. 16 della legge, nonchè degli studi che vengano ritenuti necessari per l'applicazione della legge e delle presenti norme.

Al predetto servizio sarà preposto un funzionario del ruolo del personale del laboratorio di chimica che avrà anche, nella speciale materia, funzioni ispettive.

CAPO IV.

Disposizioni varie.

Art. 27.

Nel decreto di nomina del Comitato, di cui all'art. 17 della legge, le funzioni di presidente saranno attribuite ad uno dei membri designati dal Ministero delle corporazioni, in conformità alla proposta che verrà all'uopo fatta dal Ministero stesso. In caso di assenza del presidente, questi è sostituito dall'altro dei due membri designato dal Ministero delle corporazioni.

Le funzioni di segretario di detto Comitato saranno affidate ad un funzionario di grado non inferiore al 9° appartenente al Ministero stesso.

Art. 28.

Ai membri del Comitato, di cui al precedente articolo, sarà corrisposta, per ogni giornata di sedute, la medaglia di presenza di L. 25.

A quelli che non risiedono in Roma, saranno, inoltre, corrisposte le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dalle disposizioni in vigore per le missioni, se impiegati dello Stato; ed agli estranei alla Amministrazione sarà corrisposta l'indennità di L. 70 giornaliere, oltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e il doppio decimo calcolato sul costo del biglietto a tariffa *C*.

Al segretario potranno essere soltanto corrisposti premi di operosità e rendimento in misura, comunque, non superiore alla somma che gli sarebbe spettata sulla base del gettone di presenza.

La misura dei compensi e indennità suindicati, escluso il rimborso delle spese di viaggio, è soggetta alla riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 29.

Le somme di L. 100 per campione, versate ai sensi dell'art. 15 della legge, da coloro che impugnano i risultati e le conclusioni delle analisi affluiscono ad un apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Il versamento può essere eseguito dagli interessati presso gli uffici postali del Regno al conto corrente postale aperto alla Regia tesoreria della circoscrizione, ai sensi del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

La ricevuta del versamento così effettuato tiene luogo della quietanza della Regia tesoreria.

Art. 30.

Per le spese delle analisi da effettuare dal Ministero dell'interno, di cui all'art. 19 della legge, può essere concessa una congrua apertura di credito, di cui verrà reso conto nei modi consueti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 905.

Modifica dei regolamenti speciali per i personali civili dell'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, che approva i regolamenti speciali per i personali civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Ritenuto che, allo scopo di evitare inconvenienti nella nomina e nel funzionamento delle Commissioni esaminatrici nei concorsi di ammissione nei ruoli del personale dei ragionieri geometri del genio militare, dei ragionieri di artiglieria, dei capitecnici di artiglieria e genio e dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio, si palesa necessario modificare ed aggiornare gli anzidetti regolamenti speciali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4 dei regolamenti speciali approvati con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, per il personale dei ragionieri geometri del genio militare, dei ragionieri di artiglieria, dei capitecnici di artiglieria e genio e dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio.

Art. 2.

La composizione delle Commissioni d'esami — nel numero di cinque membri, compreso il presidente — per l'ammissione nei ruoli dei personali indicati nel precedente art. 1° è stabilita come segue:

Per i ragionieri geometri del genio militare:

Presidente: un ufficiale generale del genio;

Membri: un funzionario del grado 6° del ruolo amministrativo (gruppo *A*) del Ministero della guerra, due colonnelli del genio, un funzionario del ruolo dei ragionieri geometri del genio militare, di grado non inferiore all'8°.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°.

Per i ragionieri di artiglieria:

Presidente: un ufficiale generale d'artiglieria;

Membri: un funzionario di grado 6° del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra, due colonnelli di artiglieria, un funzionario del ruolo dei ragionieri di artiglieria di grado non inferiore all'8°.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°.

Per i capitecnici di artiglieria e genio:

Presidente: un ufficiale generale di artiglieria o del genio;

Membri: un colonnello di artiglieria, due colonnelli o tenenti colonnelli del genio ed un funzionario del grado 8° del ruolo dei capitecnici di artiglieria e genio.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°.

Per i disegnatori tecnici di artiglieria e genio:

Presidente: un ufficiale generale di artiglieria o del genio;

Membri: un colonnello di artiglieria o del genio, un tenente colonnello di artiglieria e un tenente colonnello del genio; un funzionario del grado 8° del ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n. 906.

Erezione in ente morale del Consorzio peschereccio di Caorle.

N. 906. R. decreto 30 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Consorzio peschereccio di Caorle viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 907.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Morsano al Tagliamento.

N. 907. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'in-

terno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Morsano al Tagliamento (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 908.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Ariano nel Polesine.

N. 908. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Ariano nel Polesine (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 909.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Salza Irpina.

N. 909. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Salza Irpina (Avellino) è trasformato a favore della locale Congregazione di carità, con l'obbligo di erogarne le rendite per metà in sussidi elemosinieri agli inabili al lavoro e per l'altra metà ai fanciulli poveri del luogo per promuoverne l'educazione, l'istruzione o l'avviamento ad un'arte o mestiere.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1932.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale cattolica di prestiti in Licata (Agrigento) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 20 della legge 6 giugno 1932-X, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali e agrarie;
Veduta la lettera 5 maggio 1932-X, n. 9721, con la quale S. E. il prefetto di Agrigento fa presente che la situazione amministrativa e contabile della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata non offre sufficenti garanzie di stabilità e che i dirigenti stessi dell'Istituto chiedono lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione e la nomina del commissario governativo;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale cattolica di prestiti in Licata (Agrigento) è sciolto.
Il rag. Sebastiano Timineri, ragioniere capo del comune di Licata, è nominato commissario governativo della Cassa stessa coll'incarico di provvedere al riordinamento dell'ente.
Il commissario potrà compiere soltanto atti conservativi e cautelativi dei diritti e degli interessi della Società, esigere i crediti e pagare i debiti scaduti, dare in prestito le disponibilità in denaro liquido e riscontare il portafoglio; non potrà compiere operazioni che impegnino il capitale sociale o comunque eccedenti l'ordinaria amministrazione senza averne avuta preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; e nel termine massimo di tre mesi dovrà convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Roma, addì 25 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: Acerbo.

(4229)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-309 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Stefano fu Giovanni e della fu Miskoria Anna, nato a Sedula (Bergogna) il 13 dicembre 1898 e residente a Sedula (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Cencic Olga fu Francesco Lazar, nata a Sedula il 26 novembre 1901, moglie;
Cencic Antonio fu Giovanni, nato a Sedula il 19 ottobre 1901, fratello;
Cencic Luigi, fu Giovanni, nato a Sedula il 23 settembre 1903, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(4045)

N. 50-310 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Vincenzo fu Giovanni e della fu Cencic Maria, nato a Robedischis (Bergogna) il 18 ago-

sto 1884 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Maria fu Giuseppe Terlikar, nata a Longo il 22 settembre 1891, moglie;

Cencic Antonio, nato a Robedischis l'11 ottobre 1926, figlio;

Cencic Emilia, nata a Robedischis il 2 ottobre 1930, figlia;

Cencic Giuseppe fu Giovanni, nato a Robedischis il 23 gennaio 1896, fratello:

Cencic Maria fu Giovanni, nata a Robedischis il 1° settembre 1897, sorella;

Cencic Leonardo fu Giovanni, nato a Robedischis l'8 luglio 1901, fratello;

Cencic Amalia fu Giovanni, nata a Robedischis il 17 agosto 1908, sorella;

Cencic Sofia fu Giovanni, nata a Robedischis il 30 aprile 1911, sorella;

Cencic Paolo fu Giovanni, nato a Robedischis il 20 febbraio 1914, fratello;

Cencic Leonardo di Maria Cencic, nata a Robedischis il 16 gennaio 1921, nipote:

Cencic Teodoro di Sofia, nato a Robedischi il 17 dicembre 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4046)

N. 50-307 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Giuseppe fu Giuseppe e di Gruntar Maria, nato a Sedula (Bergogna) il 31 luglio 1888, residente a Sedula (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Amalia fu Giuseppe Baloh, nata a Sedula il 29 agosto 1899, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'Autorità comunale di Bergogna sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4044)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 170.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 agosto 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.59
Inghilterra. (Sterlina)	68.55
Francia. (Franco)	76.90
Svizzera. (Franco)	381.60
Albania. (Franco)	377.80
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.721
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia. (Corona)	58.27
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.70
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.68
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.44
Olanda. (Fiorino)	7.905
Polonia. (Zloty)	220 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	159.50
Svezia. (Corona)	3.52
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	377.99
Rendita 3,50 % (1906)	72.50
Id. 3,50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	46.60
Consolidato 5 %	80.575
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	99.85
Id. id. Id. 1940	98.975
Id. id. Id. 1941	99.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.125

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Elenco di coloro che avendo ottenuto, in applicazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331, il riconoscimento del diploma d'ingegnere conseguito all'estero, hanno il titolo per la iscrizione nell'albo professionale e il diritto all'uso della qualifica di ingegnere.

1. Abram Edoardo fu Antonio, da San Daniele del Carso, frazione di Gobbia (Gorizia).
2. Affatati Nicola fu Onofrio, da Mola (Bari).
3. Amore Diego di Ignazio, da Paternò Catania).
4. Andrei Camillo fu Gallieno, da Perugia.
5. Andri Carlo (già Androvich) fu Tomaso, da Trieste.
6. Antoniotti Riccardo di Giuseppe da Biella (Vercelli).

7. Armani Guido fu Domenico, da Madice di Trento.
8. Bagalini Mario fu Raffaele, da Altidona.
9. Baglietto Vincenzo Vittorio fu Pietro, da Varazze.
10. Balocco Riccardo fu Michele, da Roma.
11. Basler Paolo fu Pietro, da Zeihen (Svizzera).
12. Bauchiero Giuseppe fu Giovanni Battista, da Cuneo.
13. Belli Gino di Liberale, da Pontedera (Pisa).
14. Beltrame Nemesio di Filippo, da Marostica (Vicenza).
15. Benedetti Tullio di Vittorio, da Pescia (Aosta).
16. Benedetto Fernando fu Felice, da Traversella (Aosta).
17. Bertani Guido fu Francesco, da Torino.
18. Bertola Lorenzo fu Edoardo, da Sordevolo (Vercelli).
19. Bisacco Palazzi Iacopo di Paolo, da Venezia.
20. Bo Giuseppe di Domenico, da Sestri Levante (Genova).
21. Bonati Isidoro fu Luigi, da Cremona.
22. Bonvino Francesco di Michele, da Barletta.
23. Boschieri Antonio fu Luigi, da Camisano Vicentino (Vicenza).
24. Briata Amedeo di Tomaso, da Piacenza.
25. Briglia Roberto di Angelo, da Palmi (Reggio Calabria).
26. Broggi Carlo fu Luigi, da Milano.
27. Brunner Giorgio di Guglielmo, da Trieste.
28. Bucci Eugenio di Giuseppe, da Andria (Bari).
29. Bulano Lelio di Cesare, da Torino.
30. Burali Forti Umberto di Cesare, da Torino.
31. Caccioppoli Lorenzo fu Francesco Paolo, da Procida (Napoli).
32. Calissano Leopoldo fu Giovanni, da Torino.
33. Camerani Aldo fu Fortunato, da Brisighella (Forlì).
34. Catalano Valerio fu Angelo, da Benevento.
35. Carbone Luigi fu Flavio, da Carbonara Scrivia (Alessandria).
36. Ceriali Eolo Riccardo Alessandro di Giovanni, da Vescovato (Cremona).
37. Cesareni Carlo di Cesare, da Bergamo.
38. Cesoni Francesco fu Giulio, da Agnona di Borgosesia.
39. Ciaffarin Francesco di Ferdinando, da Gorizia.
40. Chiappini Alfredo di Giuseppe, da Piacenza.
41. Cittadini Federico fu Gaspare, da Terni.
42. Conforti Gennaro fu Venanzio, da Maiori (Salerno).
43. Cortese Antonio fu Luigi, da Tricase (Lecce).
44. Cortese Ettore fu Luigi, da Tricase (Lecce).
45. Costanzo Carmelo fu Michele, da Ramacca (Catania).
46. de Cristofaro Alfredo di Giorgio, da Napoli.
47. de Götzen Umberto fu Pietro, da Mirano (Venezia).
48. de Jong Marcello fu Gerardo, da Bois le Duc (Olanda).
49. Denaro Alfredo di Stefano, da Zara.
50. Di Veroli Giorgio fu Israele Cesare, da Roma
51. Duprè Enrico di Adolfo, da Torino.
52. Emanuelli Getulio fu Ruggero, da Fossombrone (Ancona).
53. Fachini Vincenzo fu Marco, da Udine.
54. Falasconi Alberto di Luigi, da Ancona.
55. Fasolo Giovanni fu Giovanni, da Vicenza.
56. Felszegy Arturo di Augusto da Trieste.
57. Ferrettini Adriano di Riccardo, da Vigliano Biellese (Vercelli).
58. Fida Alvaro di Sante, da Fabriano.
59. Figus Giuseppe di Giuseppe, da Mogoro (Cagliari).
60. Francisci Francesco fu Odoardo, da Todi (Perugia).
61. Frangipane Stefano di Cornelio, da S. Giorgio di Nogaro (Udine).
62. Fraschetti Corrado fu Vincenzo, da Firenze.
63. Fuortes Antonio di Gioacchino, da Ruffano (Lecce).
64. Garuti Virginio di Alessandro, da Modena.
65. Gazzano Giuseppe di Bartolomeo, da Sestri Ponente (Genova).
66. Gibellini Innocente fu Carlo, da Bergamo.
67. Giudici Giovanni di Carlo, da Costantinopoli.
68. Giordano Giuseppe fu Antonio, da Benevento.
69. Giamminola Giovanni fu Carlo, da Como.
70. Giorgio Pietro fu Francesco, da Minervino Murge (Bari).
71. Gobbato Ugo fu Pietro, da Volpago di Montello (Treviso).
72. Graziani Attilio di Ernesto, da Ancona.
73. Guarneri Emilio fu Enrico, da Giubiasco (Canton Ticino).
74. Guerreschi Eraldo fu Luigi, da Mantova.
75. Hannich Francesco di Gustavo, da Trieste.
76. Herzog Emanuele di Giuseppe, da Skala (Polonia).
77. Iesu Gennaro fu Vincenzo, da Napoli.
78. Iona Davide Alberto fu Lazzaro, da Lessolo (Aosta).
79. Izzi Salvatore fu Salvatore, da Bracciano (Roma).
80. Lanzerotti Andrea Ugo di Giuseppe, da Catania.
81. Linares Alberto di Gaetano, da Castellammare di Stabia (Napoli).
82. Locatelli Enzo Mario di Ettore, da Novara.
83. Lohr Ernesto di Ermanno, da Eisenberg (Turingia).
84. Loser Ugo fu Edoardo, da Trieste.
85. Luraschi Arnaldo Enrico fu Leopoldo, da Milano.
86. Maddem Giovanni fu Salvatore, da Acireale (Catania).
87. Maglione Girolamo fu Tommaso, da Napoli.
88. Mai Giuseppe Erminio fu Pasquale, da Buguggiate (Varese).
89. Manciforte Tancredi fu Vincenzo, da Montemarciano (Ancona).
90. Marchetti Paolo Giuseppe fu Lorenzo, da Parigi.
91. Marinoni Angelo di Luigi, da Casteggio (Pavia).
92. Marinucci Giulio Cesare fu Costanzo, da Roma.
93. Marraccini Ulrico fu Carlo, da Smirne.
94. Mazzola Alessandro fu Antonio, da Brescia.
95. Merkel Carlo fu Leopoldo, da Lecco (Como).
96. Micara Francesco fu Ferdinando, da Frascati.
97. Migliorini Carlo fu Migliorotto, da Bibbiena (Arezzo).
98. Modigliani Umberto di Flaminio, da Livorno.
99. Monteverde Aurelio fu Giulio, da Roma.
100. Morandi Ario di Guglielmo, da Viareggio.
101. Nespoli Giovanni fu Eugenio, da Coccaglio (Brescia).
102. Novelli Tranquillo fu Andrea, da Pontebba (Udine).
103. Nuzzaci Paolo di Vincenzo, da Soleto (Lecce).
104. Obliegt Gastone fu Rodolfo, da Livorno.
105. Odino Carlo fu Antonio, da Cornigliano Ligure.
106. Olivetti Alberto di Pietro, da Cigliano Vercellese (Vercelli).
107. Orlandi Antonio di Emilio, da Cologna Veneta (Verona).
108. Pantaleo Luigi di Pasquale, da Napoli.
109. Panzera Antonino di Francesco, da Palermo.
110. Panzera Enrico di Francesco, da Palermo.
111. Pasqualini Medardo di Vincenzo, da Trieste.
112. Perrelli Pietro fu Francesco, da Napoli.
113. Pesce Gastone fu Luigi, da Teheran (Persia).
114. Petrella Carlo di Michele, da Paolisi (Benevento).
115. Pezzatti Augusto di Antonio, da Camugnano (Bologna).
116. Pistorelli Francesco di Vittorio, da Padova.
117. Pivano Adolfo fu Martino, da Biella.
118. Polacco Aurelio fu Isacco, da Verona.
119. Possa Giuseppe fu Giuseppe, da Lussingrande (Pola).
120. Prato Giacomo fu Giuseppe, da Genova.
121. Premuda Guglielmo fu Giuseppe, da Fiume.
122. Prodam Attilio fu Giovanni, da Fiume.
123. Raffo Dario fu Giovanni, da Iglesias (Cagliari).
124. Rasori Ferruccio di Ettore, da Parma.
125. Riccardi Carlo fu Pietro, da Castenedolo (Brescia).
126. Rosauer Roberto di Carlo, da Firenze.
127. Rosazza Ferraris Mario di Giovanni Augusto, da Roma.
128. Ruffo di Calabria Ludovico fu Beniamino, da Napoli.
129. Sartirana Ugo fu Oreste, da Torino.
130. Sacchi Valentino fu Mosè, da Lodrino (Canton Ticino).
131. Scotto di Fasano Giovanni di Giuseppe, da San Giovanni a Teduccio (Napoli).
132. Scuderi Pietro fu Francesco, da Catania.
133. Seguso Angelo fu Lorenzo, da Venezia.
134. Serra Giovanni di Vittorio, da Macerata.
135. Severi Antonio di Nicodemo, da Roma.
136. Spadavecchia Gaetano fu Giuseppe, da Molfetta.
137. Spagnuolo Vincenzo fu Pietro, da Nocera Superiore (Salerno).
138. Spalazzi Francesco fu Serafino, da Roma.
139. Tallarico Carlo di Lodovico, da Casabona (Catanzaro).
140. Taralli Carmine fu Giuseppe, da Aquila degli Abruzzi.
141. Tentori Alberto di Tito, da Piacenza.
142. Tentori Giulio di Tito, da Firenze.
143. Terzi Carlo fu Guido, da Sermide (Mantova).
144. Tomasicchio Raffaele fu Giovanni, da Milano.
145. Valente Italo fu Bonaventura, da Salice Salentino (Lecce).
146. Valeri Olindo fu Gregorio, da Tivoli (Roma).
147. Vitale Raffaele Eugenio fu Michele, da Alessandria.
148. Weidlich Rodolfo fu Edoardo, da Napoli.
149. Weiss Carlo di Goffredo, da Trieste.
150. Zampari Carlo fu Francesco, da Mongiana (Catanzaro).
151. Zanelli Gio Batta fu Enrico, da Savona.
152. Zanoletti Carrara Albino di Francesco, da Acqui (Alessandria).
153. Zerbi Tranquillo di Carlo, da Saronno (Varese).
154. Zocchi Gino di Emilio, da Firenze.
155. Zuccarelli Giuseppe fu Enrico, da Ramacca (Catania).

(4266)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.